

**SPETT.LE MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA**

**PIAZZA DEL VIMINALE, N.1 - 00184 ROMA (RM)**

**INVIATA A MEZZO PEC ALL'INIDIRIZZO:**

[dipps.333a.uc@pecps.interno.it](mailto:dipps.333a.uc@pecps.interno.it)

### **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Ex. art. 41, comma 4, C.P.A.**

**mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV, con Ordinanza n. 3651/2019, nell'ambito del ricorso n. 5388/2019.**

**Oggetto:** Avviso da pubblicarsi con urgenza sul sito web della Polizia di Stato (in relazione alla procedura volta all'assunzione di 1.851 allievi agenti di Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al Decreto del Capo della Polizia del 18.5.2017).

\*

Nell'interesse dei Sig.ri Francesco Gentile, Accursio Indelicato, Salvatore Militello, Salvatore Monteforte, Mario Novaco, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis (C.F. DNGNTN81C02L117E) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via Montevideo n. 10

### **PREMESSO**

1) che i ricorrenti di cui sopra prendevano parte alla prova scritta nell'ambito del concorso per il reclutamento di n. 1.148, allievi agenti della Polizia di Stato, di cui 893 posti destinati a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato (candidati c.d. civili) all'esito della quale conseguivano un punteggio pari o superiore 8,875/10 ma inferiore a 9.625/10. Pertanto, non sufficiente per accedere alla successive prove di concorso;

2) che, successivamente, ai sensi dell'art. 11, comma 2 – bis, del D.L. 14.12.2018, n. 135 veniva autorizzata l'assunzione di ulteriori 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico di 893 allievi agenti di Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18.5.2017 (ossia mediante lo scorrimento della sola graduatoria riservata al personale civile);

3) che, malgrado quanto precede, i ricorrenti non potevano prendere parte a tale procedura di scorrimento - indetta con Decreto del Capo della Polizia m. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.3.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21 - in quanto, pur avendo conseguito il punteggio ivi indicato per potervi prendere (pari o superiore a 8,875/10), non erano in possesso dei nuovi e diversi requisiti ivi previsti: **età inferiore ad anni 26; possesso del diploma di maturità.**

4) che, pertanto, con ricorso al TAR Lazio, n. 5388/2019, richiedevano: *“l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare 1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti di cui all’art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni e che siano in possesso del diploma di maturità (doc. 1); 2) del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 (doc. 2); 3) del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età, ovvero l’essere in*

*possesso del diploma dimaturità; 4) se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 ("Disposizioni urgenti in materia disostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12.*

5) che in tale ricorso veniva contestato, in estrema sintesi, che i predetti provvedimenti risultavano illegittimi, in quanto, negli stessi era stato (illegittimamente) abbassato il limite di età per accedere al concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato da 30 anni a 26 anni, nonché era stato modificato il relativo titolo di accesso (diploma di maturità anziché diploma di scuola media inferiore). Ciò in asserita applicazione di quanto disposto dal Dlgs 29.05.2017 n. 95 (entrato in vigore il 17.11.2018) con cui, per quanto di interesse, si era proceduto alla modifica del disposto di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. 335/1982. Normativa questa che, tuttavia, risultava applicabile - in conformità ai più basilari principi del diritto, nonché sulla scorta di quanto espressamente stabilito dall'art. 3, comma 5, del Dlgs 95/2017 - soltanto ai concorsi indetti successivamente alla sua entrata in vigore. Mentre, per converso, **non risultava applicabile ai concorsi (ed alle relative graduatorie) che, come quello oggetto di causa, erano stati indetti prima dell'entrata in vigore della riforma in questione.**

Si noti, infatti, che con i decreti impugnati, non è stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di allievi agenti di Polizia, bensì è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017. Con la conseguenza che, nel caso di specie, risulta applicabile la normativa ante riforma che, come noto, prevede, quale requisito di accesso quello di avere un'età non superiore ad anni 30 ed essere in possesso del diploma di scuola media.

Del resto, diversamente opinando, si ammetterebbe la legittimità di una modifica ex post dei requisiti di ammissione ad una procedura selettiva che, invece, è stata da sempre ritenuta illegittima dalla giurisprudenza. La quale, infatti, ha più volte avuto modo di affermare che l'amministrazione che intende restringere la cerchia dei candidati che possono partecipare ad un concorso a posti di pubblico impiego ha l'onere di indicare già nel bando di concorso, in maniera univoca e tassativa i requisiti di ammissione, mentre le è inibito procedere alla

modifica e/o all'integrazione "ex post" dei predetti requisiti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.04.2017, n. 1607);

6) che alla camera di consiglio del 4.6.2019 veniva discussa l'istanza cautelare con cui i ricorrenti avevano richiesto, in buona sostanza, di poter prendere, con riserva, alle successive prove del concorso per cui è causa;

7) che con ordinanza n. 3651/2019 del 6.6.2019 il TAR Lazio, Roma. Sez. I Quater:

- ammetteva con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;
- riteneva opportuno estendere il ricorso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e 2 allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019 da notificarsi mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di un sunto del ricorso e degli estremi della predetta ordinanza cautelare;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio (che, peraltro, impone il predetto adempimento entro il termine perentorio di 45 giorni, decorrenti dal 8.6.2019, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione resistente)

### **SI CHIEDE**

- di pubblicare sul sito WEB della Polizia di Stato la presente istanza ed i relativi allegati, nonché di rilasciare, all'esito, attestazione di avvenuta pubblicazione;

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare l'Avv. Antonio De Angelis ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: segreteria@studiolegaledpa.com.

Si allegano:

1) Ricorso al Tar Lazio, Sez. I Quater, n. 5388/2019

2) Ordinanza del Tar Lazio, Sez. I Quater, n. 3651/2019

3) Decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.4.2019 e relativi allegati

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 21.6.2019

Avv. Antonio De Angelis